

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. **644** di Prot. Contr. firmato digitalmente firmato digitalmente in data 27/08/2024

ATTO AGGIUNTIVO

Relativo al contratto N. 630 di Prot. Contr. in data 06.12.2023

per lavori di "Sostituzione massiva di contatori nei Comuni in gestione a Azienda Gardesana Servizi S.p.A." – progetto n. 22122 – *Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR M2C4 I4.2", nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("PNRR") di cui al decreto n. 1 del 10 gennaio 2023, successivamente rettificato con decreti direttoriali n.14 del 3 febbraio 2023 e n.181 del 24 marzo 2023, del MIT - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, M2C4-I4.2_196, in conformità al principio "Do No Significant Harm (DNSH)".*

Codice CIG n. A05EF0F1ED - Codice CUP n. J12E23000120005

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (VR), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6

del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, in data 11.12.2018 e in data 07.09.2021, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità "Stazione Appaltante" o "AGS";

e

VITALEGAS S.r.l. (cod. fisc. e p. iva 06586190826) con sede a Milano in Via San Gregorio, 55, società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano Monza – Brianza Lodi – R.E.A. n. MI – 2715606, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Vitale Saverio, presso la quale è domiciliato per la carica, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

PREMESSO CHE:

- AGS è risultata destinataria dello stanziamento aggiuntivo per la linea di finanziamento PNRR - M2C4-I.4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" DD n. 184 del 24 marzo 2023"la cui adesione è stata deliberata con ordinanza del Presidente del 26/10/2022 n.9;
- tra le attività declinate nella richiesta di adesione alla linea di finanziamento di cui sopra sono ricompresi anche i lavori di sostituzione massiva di contatori;
- AGS, con delibera del Consiglio di amministrazione n. 6/1 del 16.02.2023 ha approvato la documentazione tecnica e di gara e, contestualmente, ha indetto una procedura negoziata telematica senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa improntata al miglior rapporto qualità prezzo, per l'affidamento dei lavori di sostituzione massiva di

contatori nei comuni gestiti da AGS S.p.A. dell'importo di € 915.000 annuali di cui € 900.000 per lavori soggetti a ribasso ed € 15.000 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso oltre iva con opzione di prosecuzione e proroga;

- all'esito dell'espletamento delle procedure di gara, con determina del Direttore generale n. 157/2023 del 19.10.2023, i lavori di sostituzione massiva di contatori utenze domestiche nei Comuni gestiti da AGS S.p.A. sono stati affidati alla società VITALEGAS S.r.l. di Partinico (PA), ora con sede legale a Milano, per l'importo, al netto del ribasso offerto del 13,203% sull'importo posto a base di gara, di € 781.179,30 per lavori oltre € 15.000 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € 796.179,30.

- con la società VITALEGAS S.r.l. veniva stipulato il contratto n. 630 di prot. contr. firmato digitalmente in data 06.12.2023 dell'importo di cui sopra della durata di anni uno e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale;

- la delibera di indizione della procedura n. 6/1 del 16.02.2023 e la determina di affidamento dei lavori n. 157/2023 del 19.10.2023, prevedevano la facoltà da parte della stazione appaltante di esercitare l'opzione di prosecuzione del contratto con l'aggiudicatario dei lavori per un anno e per il medesimo importo contrattuale;

- che l'appalto aggiudicato a VITALEGAS S.r.l. trova naturale collocazione nel progetto 22122 PNRR e, pertanto, si è ritenuto opportuno inquadrare l'atto aggiuntivo relativo all'esercizio dell'opzione di prosecuzione nell'ambito del progetto 22122, relativo

alla linea di finanziamento PNRR di cui sopra;

- alla luce delle predette considerazioni, con delibera del Consiglio di amministrazione n. 28/8 del 11.07.2024 è stata esercitata l'opzione di prosecuzione contrattuale a favore della ditta VITALEGAS S.r.l., per l'affidamento di ulteriori lavori di *"Sostituzione massiva di contatori nei Comuni gestiti da AGS S.p.A. – progetto n. 22122* per lo stesso importo di cui al contratto principale n. 630/2023 del 06.12.2023, per il periodo di anni uno e, comunque, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale;

- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato dagli uffici ed ha dato esito positivo;

- ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013, la società VITALEGAS S.r.l. ha presentato istanza di iscrizione all'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Milano, c.d. "white-list", alle sezioni III *"Noli a freddo di macchinari"* e alla sezione V *"Noli a caldo"*. Tuttavia, alla data di stipula del presente atto aggiuntivo l'istanza risulta ancora in fase di istruttoria.

- in data 24.01.2024 l'appaltatore ha prodotto adeguata fideiussione bancaria a garanzia delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di euro 52.557,00.

- **che**, AGS ha nominato quale responsabile unico di progetto l'ing. Carlo Alberto Voi, quale direttore lavori l'arch. Luca Aurola e quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'ing. Romeo Viola.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo.
2. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo, materialmente allegata, la cauzione definitiva.
3. Formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dalla società, il contratto principale e i suoi allegati, l'approvazione delle specifiche clausole vessatorie, l'offerta tecnica e economica presentata in sede di gara, le relative polizze e tutta la documentazione afferente al PNRR.

ARTICOLO 2 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

1. Le parti danno atto che, a tutti gli effetti del presente atto aggiuntivo, l'appaltatore elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo PEC vitalegassrl@pec.it
2. Presso tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
3. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. In caso di mancata notifica, ogni comunicazione si intende validamente effettuata ai recapiti dichiarati.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DELL'ATTO AGGIUNTIVO

Azienda Gardesana Servizi S.p.A., affida, alla società VITALEGAS S.r.l., che accetta senza riserva, l'esecuzione di ulteriori lavori di sostituzione

massiva di contatori domestici, di varie tipologie e dimensioni, nei Comuni gestiti da AGS S.p.A. – progetto n. 22122, nei termini e alle condizioni di cui al presente contratto e, per quanto non in contratto, al contratto principale prot. contr. n. 630/2023 del 06.12.2023, al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale oltre al cronoprogramma delle attività oggetto della linea di finanziamento PNRR, facenti parte integrante del presente atto aggiuntivo anche se non materialmente allegati.

ARTICOLO 4 – DISCIPLINA E INTERPRETAZIONE DELL'ATTO AGGIUNTIVO

1. L'affidamento dei lavori in oggetto è subordinato alla piena e incondizionata accettazione e osservanza del contratto principale e suoi allegati, dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dall'elenco prezzi, oltre che dall'offerta tecnica e economica presentata dalla società in sede di gara, oltre che al rispetto dei principi, delle linee guida e degli obiettivi perseguiti con la linea di finanziamento PNRR di cui in premessa;
2. Tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto aggiuntivo, è da considerati parte integrante del medesimo e l'appaltatore dichiara di conoscerla e accettarla in ogni parte, senza riserva o eccezione alcuna.
3. In caso di contrasto tra i summenzionati documenti, in via interpretativa si osserverà il seguente ordine di prevalenza: i) Contratto; ii) capitolato speciale descrittivo e prestazionale iii) elenco prezzi; iv) offerta tecnica e economica presentata dall'appaltatore.
4. Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra richiamati, l'Appalto è soggetto all'osservanza della normativa

applicabile in materia di appalti pubblici di lavori di cui al D.lgs. n. 36/2023 e relativi allegati.

5. Sotto il profilo metodologico, si applica l'impostazione ermeneutica di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile

ARTICOLO 5 - AMMONTARE DELL'ATTO AGGIUNTIVO E PAGAMENTI

1. Con l'appaltatore viene stipulato il presente atto aggiuntivo dell'importo di € 781.179,30 per lavori oltre a € 15.000 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € 796.179,30.

2. Tale importo verrà corrisposto dall'Azienda all'Appaltatore secondo quanto stabilito nel contratto principale n. 630/2023 del 06.12.2023 e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale facente parte del medesimo contratto anche se non materialmente allegato.

3. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di prosecuzione, l'importo contrattuale complessivamente affidato alla sopramenzionata società risulta essere pari ad € 1.592.358,60.

4. La contabilizzazione dei lavori avverrà applicando, alle singole voci dell'elenco prezzi unitari predisposto per la procedura di affidamento dei lavori il ribasso offerto dalla ditta pari al 13,203% rispetto al prezzo a base di gara.

5. L'iva applicata per tale tipologia di lavori è pari al 22%

6. I pagamenti saranno effettuati nel termine previsti dal contratto principale a cui integralmente si rimanda.

7. Ogni fattura emessa dall'appaltatore dovrà riportare le seguenti indicazioni:

OGGETTO: Ordine di intervento/ordine di servizio

CODICE INTERVENTO: Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU

- M2C4-I4.2_196 N-C Linea di Investimento 4.2, Missione 2, Componente C.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.

CUP: J12E22000310005

CIG: A05EF0FIED

SOGGETTO PROPONENTE: Consiglio di Bacino Veronese

SOGGETTO ATTUATORE: Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

8. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari.

9. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'appaltatore al competente ufficio Amministrazione e Finanza dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

10. In riferimento alla Legge 205/17 che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 01.01.2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le Parti concordano che l'invio di fatture ed eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito è: 4PRRIA0.

ARTICOLO 6 – REVISIONE PREZZI

Trovano integrale applicazione gli artt. 60 e 120 del Codice.

ARTICOLO 7 – PAGAMENTI IN ACCONTO

1. gli interventi saranno contabilizzati e i pagamenti effettuati in acconto a fronte dell'emissione di stati d'avanzamento lavori con cadenza mensile nel rispetto dell'importo contrattuale al netto del

ribasso d'asta e delle ritenute.

2. La contabilità sarà approvata dal Direttore Lavori o dall'assistente che ha effettuato il controllo sull'esecuzione dei lavori.
3. Le fatture saranno pagate a 60 giorni data fattura fine mese.
4. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
 - b) al netto della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del Codice, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

ARTICOLO 8 - PAGAMENTI A SALDO E RESPONSABILITA' PER DIFFORMITA' E VIZI

1. Ai fini della compilazione del conto finale operano le prescrizioni dettate dall'art. 12 dell'all. II.14 del Codice, nonché dall'art. 14 comma 1 lett. e) e comma 5 del D.M. n. 49/2018.
2. La rata di saldo, comprensiva della ritenuta d'acconto di cui al precedente articolo, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di fattura fiscale.
3. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D. lgs. n. 36/2023 dello stesso importo, aumentato degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'emissione della definitività del medesimo.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, in coerenza al regime stabilito dall'art. 116 commi 2 e 3 del Codice.

ARTICOLO 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso istituti di credito o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. n. 136/2010, il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

2. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della Legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

3. L'appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contrattenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a inserire, a pena di nullità assoluta del

contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

4. L'appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere e nel corpo di ogni singola fattura, a inserire il Codice CIG dell'atto aggiuntivo ed il Codice CUP indicati in oggetto.

5. L'appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge, in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria e agli obblighi di informativa all'Azienda e alla Prefettura di competenza.

ARTICOLO 10 – MODIFICHE E VARANTI CONTRATTUALI

Per quanto concerne la disciplina in tema di modifiche e varianti contrattuali, si rinvia alla disciplina di cui all'art. 120 e all'all. II.14 del D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE - DNSH E TAGGING CLIMATICO

1. Come previsto nel contratto principale n. 630/2023 del 06.12.2023 gli ulteriori lavori in oggetto vengono concessi dall'Azienda e accettati dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, all'elenco prezzi della stazione appaltante, all'offerta tecnica e economica presentata dalla società in sede di gara, documenti questi facenti parte del succitato contratto principale a

cui ci si richiama integralmente oltre e al cronoprogramma delle attività oggetto della linea di finanziamento PNRR.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'appaltatore ha preso visione delle Linee Guida del Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatte ai sensi di legge in funzione del lavoro da svolgere, delle attrezzature e dell'organizzazione del lavoro dall'Ufficio Tecnico dell'Azienda e, sulla base di questo, ha predisposto, anche per questi ulteriori lavori il Piano Operativo di Sicurezza, tutto ciò nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, assieme a tutta la normativa in materia di ambienti sospetti di inquinamento o confinati sul lavoro e che si impegna formalmente a rispettarli, documenti tutti sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo anche se non materialmente allegati.

3. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a propria cura e spese, la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività, con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto; a questo proposito, si impegna altresì a mettere a disposizione della stazione appaltante evidenza documentale, conformità nonché tutte le informazioni e i dati a semplice richiesta dello stesso.

4. Con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo, in attuazione delle misure PNRR, l'appaltatore si impegna a garantire e promuovere il principio del tagging climatico, nel rispetto delle schede tipologiche contenuto nel modulo DNSH, sottoscritto per

accettazione nel quale sono stati individuati gli adempimenti obbligatori in capo all'affidatario dei lavori.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad applicare e rispettare i principi DNSH così come applicabili agli ulteriori lavori affidati, in ogni fase dell'esecuzione del contratto.

5. L'appaltatore si impegna altresì:

- a) a svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio tutte le attività necessarie e idonee allo svolgimento dei lavori così come impartiti dagli ordini di servizio emessi dalla DL, nonché ad agire con diligenza, entro i termini previsti dal presente atto aggiuntivo e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili;
- b) a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli oneri e obblighi necessari all'esecuzione dei lavori, con le modalità previste dal presente atto aggiuntivo e dalla documentazione allegata;
- c) a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili all'atto aggiuntivo e all'esecuzione dei lavori;
- d) a ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili all'esecuzione dei lavori e a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;
- e) a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte i lavori nei termini contrattualmente previsti;
- f) a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l'esecuzione del contratto, incidenti e danni alle persone e agli immobili nei quali i lavori saranno eseguiti;

- g) ad assumersi integralmente gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali danneggiamenti intervenuti durante lo svolgimento dei lavori;
- h) ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- i) a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del contratto;
- j) a smaltire i rifiuti prodotti nello svolgimento dei lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia, e di quanto previsto dal Capitolato speciale descrittivo prestazionale impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente atto aggiuntivo – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) avanzata in relazione all'inadempimento di tale obbligo;
- l) ad adottare sotto la propria esclusiva responsabilità ogni azione o presidio necessario o opportuno per la protezione dell'ambiente e la prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per la preservazione dell'ambiente sia all'interno che all'esterno del cantiere, nonché per evitare danni o lesioni a persone, cose e/o animali derivanti da inquinamento, emissioni, infiltrazioni, rumori o altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi operativi, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS.
6. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai

propri dipendenti e agli operai le norme di legge, i regolamenti, nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

7. AGS ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

8. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti di AGS per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego di materiali.

9. Le Parti si impegnano, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

1. La società VITALEGAS S.r.l. dichiara di ottemperare agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", come confermato della nota dell'Agenzia Regionale AFOL Metropolitana di Milano, con nota protocollo n. 1936903/2024 del 17.07.2024, in corso di validità.

2. Inoltre, l'Appaltatore, nella documentazione presentata a corredo della stipula del presente atto aggiuntivo dichiara di avere più di 50 dipendenti, e, pertanto, si impegna a produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma art. 46 del D. Lgs. 198/2006, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione

della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Ai sensi dell'art. 57 del Codice, l'appaltatore si impegna ad assicurare:

- una quota pari al 30% di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30% di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali.

ARTICOLO 13– CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

1. L'operatore economico conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, nella busta amministrativa, si impegna a rispettare gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei

luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

2. Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

**ARTICOLO 14 – TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
OGGETTI DELL’ATTO AGGIUNTIVO - CONSEGNA ANTICIPATA –
INDICAZIONE QUANTITATIVA STIMATA DI CONTATORI DA SOSTITUIRE**

1. La durata dei lavori oggetto dell'appalto è fissata in 365 giorni e consecutivi decorrenti dalla data fissata nel provvedimento del RUP di consegna anticipata dei lavori prot. 5451/24 del 11.07.2024 e, comunque, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale. Nel calcolo del tempo contrattuale di cui al comma 1 è tenuto conto anche delle ferie contrattuali.

2. Gli ordini di servizio emessi nel periodo di validità del contratto avranno una durata variabile in funzione delle attività richieste.

3. Il cronoprogramma della stazione appaltante costituisce il principale riferimento per valutare il rispetto delle tempistiche di lavoro, ad integrazione della documentazione contrattuale. Tale cronoprogramma può assumere diversa composizione in relazione all'accesso della stazione appaltante alla linea di finanziamento PNRR. In caso di accesso al finanziamento PNRR, l'appaltatore deve garantire la conclusione delle attività 30 novembre 2025. Diversamente è suscettibile di modifiche da parte della stazione appaltante.

4. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate da AGS norma dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023 e del presente articolo, è applicata una penale ai sensi del successivo art. 17. Qualora l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il valore del 20% dell'ammontare netto contrattuale AGS si riserva il diritto di risolvere il contratto.

ARTICOLO 15 – DIREZIONE DEI LAVORI

Il responsabile unico di progetto (RUP) si avvale, nella fase di esecuzione del contratto, del direttore dei lavori (DL), il cui nominativo e riferimenti devono essere comunicati alla stazione appaltante, contestualmente alla stipula del presente atto aggiuntivo.

ARTICOLO 16 – SUBAPPALTO

1. I subappalti, i sub affidamenti e i sub-affidamenti in cottimo sono ammessi ai termini e condizioni di cui all'art. 119 del Codice, nel rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

2. Per quanto concerne gli obblighi dell'appaltatore in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria, nei confronti dei dipendenti propri, dell'affidatario, del subappaltatore o dei soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi, si rinvia all'art. 11, comma 1 del Codice.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si procederà in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice.

4. L'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'appaltatore, dall'affidatario, dal subappaltatore o dai soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS, della Cassa Edile e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, in ragione dell'inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

ARTICOLO 17 – PENALI

1. PENALI IN CASO DI RITARDO

Come previsto dall'art. 11 del Contratto principale n. 630/2023, la stazione appaltante si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze, inesattezze nell'adempimento o ritardi:

- a) Violazione delle modalità temporali di esecuzione contenute negli ordini di intervento (ODI) – per ogni giorno di ritardo nella sostituzione del contatore rispetto a quanto indicato nell'ordine, penale giornaliera di 20 € per ciascun contatore;
- b) Omessa segnalazione di interruzione dei lavori: penale di 20 € per ogni illecito riscontrato;
- c) Mancato rispetto del cronoprogramma di cui all'art. 2.1.10 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, penale di 10 € per ogni giorno di ritardo;

- d) Produzione di fotografie in violazione dell'art. 2.1.6 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, penale di 10 € per ogni illecito riscontrato;
- e) Errori nella compilazione del verbale di sostituzione dei contatori con il software NETA Geocall, in violazione dell'art. 2.1.5 del capitolato speciale descrittivo prestazionale, penale di 10 € per ogni illecito riscontrato;
- f) Gestione di materiali in difformità dall'art. 2.1.7, primo e secondo capoverso del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, penale di 10 € per ogni illecito riscontrato;
- g) Omessa compilazione e conservazione del registro delle giacenze di cui all'art. 2.1.7 (penultimo capoverso) del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, penale di 10 € per ogni illecito riscontrato;
- h) Lavori di sostituzione del contatore, del rubinetto o della valvola di non ritorno eseguiti in violazione delle modalità prescritte dall'art. 2.1.2, capoversi primo, secondo, terzo, quarto, sesto, settimo, ottavo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo del capitolato speciale descrittivo e prestazionale: penale di 20 € per ogni illecito riscontrato;
- i) Omessa segnalazione di rottura del collettore in fase di sostituzione del contatore in difformità dall'art. 2.1.2, capoverso sesto del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, penale di 100 € per ogni illecito riscontrato;
- l) Installazione di valvole di arresto o valvole di non ritorno o guarnizioni in difformità dall'art. 2.1.2, capoversi nono e decimo del

capitolato speciale descrittivo e prestazionale, penale di 40 € per ogni illecito riscontrato;

m) Sostituzione del contatore in esercizio avente numero di matricola diverso da quello riportato nell'apposito verbale in difformità da quanto previsto dall'art. 2.1.4, ultimo capoverso del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, penale di 20 € per ogni illecito riscontrato;

n) Modalità di custodia o stoccaggio del contatore sostituito in difformità da quanto previsto dall'art. 2.1.8 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, penale di € 20 per ogni illecito riscontrato;

o) Errori di lettura del contatore sostituito o del contatore nuovo installato in violazione delle modalità stabilite dall'art. 2.1.4, capoversi primo, secondo, terzo e quarto del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, penale di 20 € per ogni illecito riscontrato.

p) Ai fini della contestazione degli addebiti e dell'assegnazione del termine per controdeduzioni, opera la disciplina dettata dal comma 3, secondo e terzo periodo, dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016, in vigore al momento dell'indizione della procedura, ora art. 122 e art. 10 dell'allegato II 14 del D. Lgs. 36/2023.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 20% dell'ammontare netto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare l'applicazione cumulativa di penali di importo eccedente la predetta soglia percentuale, trova applicazione l'art. 108 del codice, in materia di risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante provvederà a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

2. PENALI PER VIOLAZIONE OBBLIGHI PARITA' DI GENERE

Per ogni violazione riscontrata nella applicazione della disciplina sulla parità di genere si applicherà una penale pari all'1 per mille.

Per tutte le contestazioni non espressamente disciplinate nei commi precedenti, si applicherà una penale pari allo 0,6 per mille.

Ai fini della contestazione degli addebiti e dell'assegnazione del termine per controdeduzioni, opera la disciplina dettata dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del comma 1 non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. In tale caso trova applicazione l'articolo 19 relativo alla "Risoluzione del contratto".

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'ente aggiudicatore a causa dei ritardi.

ARTICOLO 18 – REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

1. Per quanto concerne la disciplina del collaudo si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 30 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, nonché dall'art. 116 del medesimo Codice.

2. Il certificato di collaudo sarà emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume

carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi sei mesi.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore ha l'obbligo di garantire tutte le opere realizzate (opere civili, tubazioni, ripristini stradali, accessori idraulici, ecc.) per la qualità dei materiali, per le modalità di esecuzione e di montaggio nonché per la regolare funzionalità per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data del certificato di collaudo.

ARTICOLO 19 – RISOLUZIONE ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. Le parti danno atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto l'art. 122 del D.lgs. 36/2023, l'art. 10 dell'allegato II.14 del medesimo Codice e l'art. 1453 e s.s. del Codice civile.

2. La stazione appaltante, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, si riserva di svolgere d'ufficio l'esecuzione delle prestazioni rimaste inevase, direttamente o a mezzo terzi, ad integrale carico dell'appaltatore inadempiente.

3. Inoltre, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con la risoluzione del contratto, a seguito della verifica, con esito negativo, dei requisiti richiesti, del mancato rispetto dei principi e delle condizionalità PNRR.

ARTICOLO 20 – RECESSO

Le parti danno atto che trovano applicazione, in materia di recesso del contratto, le disposizioni di cui all'art. 123 e all'art. 11 dell'allegato II.14 del Codice.

ARTICOLO 21 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto Aggiuntivo, ha costituito cauzione definitiva in € 52.557,00, pari al 6,61% del presente atto aggiuntivo, a mezzo polizza fideiussoria n. N00895/114799013 del 18.07.2024, dell'istituto Assicurativo "Groupama Assicurazioni S.p.A." – Agenzia di Airola (BNche si allega.

2. Tale cauzione è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall'articolo 106 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023 in quanto la società ha dichiarato di essere una piccola o media impresa.

Tale cauzione verrà svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 117, comma 8 del d.lgs. 36/2023.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, Azienda Gardesana Servizi S.p.A. avrà diritto di valersi della suddetta cauzione.

3. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora Azienda Gardesana Servizi S.p.A. abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 22 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore, in data 25.07.2024, ha prodotto polizza contro tutti i danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di

manutenzione (CAR) n. 6230400622 rilasciata dalla Società di Assicurazioni HDI Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Airola Ricciardi (BN), nella quale tutti i massimali garantiti sono stati adeguati al nuovo importo contrattuale.

ARTICOLO 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Il presente atto aggiuntivo non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, ai sensi dell'art. 119 comma 1, D. lgs. n. 36/2023.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 ossia ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

ARTICOLO 24 – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO 231

1. L'appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AGS, pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. Lo stesso si impegna a:
 - a) rispettare i principi e i valori contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS comprensivo del piano

di anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e comunque, tale da non esporre AGS al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGS a violare i principi del modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.

2. Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente atto aggiuntivo, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.a. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione dell'atto aggiuntivo e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a ags@ags.vr.it o dpo@ags.vr.it.

ARTICOLO 26 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DOCUMENTI

1. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente atto aggiuntivo. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto aggiuntivo, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima stazione appaltante. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla stazione appaltante.

2. I documenti consegnati da AGS all'appaltatore come anche quelli da quest'ultimi formati e predisposti rimangono di proprietà esclusiva della stazione appaltante e devono essere restituiti alla

stessa al completamento delle prestazioni contrattuali.

3. Quanto espletato in esecuzione del presente atto aggiuntivo diviene di proprietà esclusiva di AGS. L'appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla stazione appaltante copia di tutta la documentazione da lui creata, predisposta o realizzata ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento dei diritti d'uso, dei diritti di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, AGS potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti beni ed elaborati.

4. L'appaltatore si obbliga, altresì, a provvedere senza alcun onere a carico di AGS, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale della stazione appaltante per la piena fruibilità in autonomia dei servizi realizzati.

5. L'appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne AGS da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali, gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'operatore economico medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

6. È fatto assoluto divieto a tutti gli addetti ai lavori a vario titolo impiegati (operai, tecnici, consulenti, artigiani, rappresentanti, archeologi ecc.) di pubblicare e trasmettere anche sui canali social

personali (quali Facebook, stato di WhatsApp, Instagram, Twitter), materiale audiografico relativo ai cantieri e alle infrastrutture in gestione ad AGS, senza averne ricevuto preventivamente il nulla osta.

7. La disposizione del precedente punto è valida anche per il materiale che dovesse essere ritenuto di interesse per le imprese a titolo pubblicitario promozionale (es. referenze, pubblicazioni su sito aziendale, articoli, presentazioni, convegni), che dovrà preventivamente essere autorizzato come sopra.

8. AGS si riserva di agire nelle sedi opportune qualora tali disposizioni venissero disattese, al fine di tutelare la propria immagine e la riservatezza in relazione ai cantieri e alle proprie infrastrutture.

ARTICOLO 27 – CONTROVERSIE

La definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell'appalto, insorgessero tra la stazione appaltante e l'Appaltatore, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, saranno deferite al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Verona.

ARTICOLO 28 – CLAUSOLA FINALE

1. Per quanto non previsto nel presente atto aggiuntivo si rimanda al contratto principale e alle disposizioni legislative vigenti in materia. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente atto

aggiuntivo e/o del Capitolato Speciale d'appalto e/o del contratto principale, prevalgono le prime.

3. Inoltre, le Parti contraenti, a specifica richiesta, dichiarano che non sussistono nei loro riguardi le incapacità previste dall'art. 32 quater del Codice penale, come novellato.

4. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo operatore economico per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii e dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione.

VITALEGAS S.r.l.

Il Legale Rappresentante

(sig. Saverio Vitale)

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

il Direttore Generale

(ing. Carlo Alberto Voi)